

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1941)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1966 (V. Stampato n. 3289)

**d'iniziativa dei deputati BREGANZE, PENNACCHINI, MIGLIORI, BOSISIO, MARTINI
Maria Eletta, AMATUCCI, TENAGLIA, ZUGNO, BARONI, BALDI, ARMANI, RUFFINI,
GASCO e SGARLATA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1966*

Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*Soprattasse, pene pecuniarie ed altre
sanzioni non penali alle quali si applica
il condono.*

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

b) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse.

Sono altresì condonate:

d) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento dei tributi evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e delle formalità omesse, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, numero 1745, semprechè si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalità e agli adempimenti omessi;

i) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi di mora;

l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse;

m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento nè si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di una altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle maggiorazioni dovute.

Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano incorse più volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si può disporre l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, dal beneficio della restituzione dell'I.G.E. alla esportazione.

Art. 2.

Condizioni per la concessione del condono in materie di imposte dirette.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato

notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di tardiva, incompleta o infedele dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se siano stati notificati accertamenti d'ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di omissione di formalità o di adempimenti diversi dalla dichiarazione, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi alle formalità o adempimenti che risultino omessi.

Nei casi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento; non si applica, inoltre, per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle relative soprattasse e pene pecuniarie resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate dei tributi ancora dovute. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia verificata la decadenza della dilazione, il condono delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applica a condizione che venga effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data medesima, il

pagamento delle rate di tributi scadute e non pagate e dei relativi interessi di mora.

Per l'imposta sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato alle formalità e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei diritti doganali, dei diritti di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo evasi e dei relativi interessi di mora.

Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, per il condono delle pene pecuniarie si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 3.

Art. 5.

Condizioni per la concessione del condono in materia di finanza locale.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'omissione di adempimenti o formalità, alla condizione che, nello stesso termine, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Il condono non si applica per le soprattasse dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora corrisposti.

I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessuno caso ripetibili.

Art. 7.

Limite temporale per l'applicazione del condono.

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.